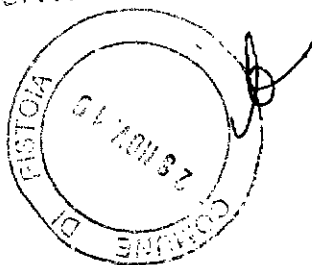


BANCA DEL TEMPO DI PISTOIA

Piazza Belvedere Pistoia
Tel. 0573 371372 - mail:bancatempopt@gmail.com
www.bancadeltempopistoia.it

Dr. Cozzani

Pistoia 29 novembre 2019



Al Comune di Pistoia

Allegato alla presente si trasmette il nuovo Statuto della nostra Associazione già depositato all'Agenzia delle Entrate.

Tale aggiornamento ci consentirà di svolgere attività di volontariato conforme al Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117, e quanto previsto dalle norme dettate dal Terzo Settore.

Cordiali saluti.

La Presidente

Ricci Lia

Lia Ricci

Comune di Pistoia



Ufficio Protocollo
Nr.0140266 Data 28/11/2019
Tit. 02-01-06 Arrivo

STATUTO
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
BANCA DEL TEMPO DI PISTOIA ODV



ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

L'associazione **BANCA DEL TEMPO DI PISTOIA ODV** è un'organizzazione di volontariato conforme al *Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117*.

Ha sede legale nel Comune di Pistoia e durata illimitata.

ART. 2
(Scopo finalità e attività)

L'associazione ha come scopo:

- promuovere la cultura del valore del tempo;
- *promuovere lo scambio paritario di tempo, di servizi e di attività tra i soci sulla base delle richieste e delle offerte degli stessi.*
- favorire la socializzazione, la solidarietà e l'integrazione sociale, il miglioramento della vita delle persone, la collaborazione tra le diverse fasce di età e di popolazione;

L'associazione *non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività volontaria dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi* delle seguenti *attività di interesse generale* di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, lettere:

- d) *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*
- i) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
- v) *promozione della cultura della legalità e della pace tra i popoli;*
- w) *promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.*

Al fine di realizzare le suddette attività, l'associazione intende ricercare la collaborazione di tutti gli enti pubblici e privati presenti nel territorio (Comune, Provincia, enti del terzo settore ecc.) che hanno finalità culturali, sociale e umanitarie in accordo con quelle dell'associazione

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa, con prevalenza delle Organizzazioni di volontariato, e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una *domanda* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 del presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento di attività associative autorizzate dal Consiglio Direttivo;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee e prendere visione dei bilanci.

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per *morte, esclusione e recesso*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 **(Organi)**

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 **(Assemblea)**

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

~~Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.~~

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, inviata almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del *rendiconto per cassa*.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti *competenze inderogabili*:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il *rendiconto per cassa*;
- delibera sulla *esclusione degli associati*;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari* e altri eventuali *regolamenti*;
- delibera lo *scioglimento* dell'associazione;
- delibera la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la *devoluzione del patrimonio* occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 **(Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione, *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- nomina e revoca le cariche al suo interno;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il *rendiconto per cassa*;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'*ammissione* e la proposta di esclusione degli associati;
- deliberare le *azioni disciplinari* nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- ~~curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.~~

Il Consiglio Direttivo è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7 compreso il Presidente dell'associazione, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 2 anni e sono *sempre rieleggibili*.

Tutti gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti. Le *deliberazioni* del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente dell'associazione *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei presenti.

Prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina degli organi associativi.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 11 (Risorse economiche)

~~L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.~~

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

ART. 12 **(Rendiconto per cassa o Bilancio di esercizio)**

L'associazione deve redigere il *rendiconto per cassa*.

Esso è *predisposto* dal Consiglio Direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto o bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2 dello statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 13 **(Libri)**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- *registro dei volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del *Consiglio Direttivo*, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

ART. 14 (Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione assicura i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 15
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 16
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Modello

ATTO COSTITUTIVO
Organizzazione di Volontariato (ODV)

residente a	AMMANNATI LAURA	nato/a a	PISTOIA	il	13/02/1946
	PISTOIA	cittadino/a	ITALIANA	codice fiscale	MMNLRA46853G713X
residente a	BETTI MARIANA	nato/a a	PISTOIA	il	18/11/1947
	PISTOIA	cittadino/a	ITALIANA	codice fiscale	BTTMRN47S58G713T
residente a	CECCHI GINA	nato/a a	PISTOIA	il	19/11/1940
	PISTOIA	cittadino/a	ITALIANA	codice fiscale	CCCGNI40S59G713U
residente a	MARSEGLIA MASSIMO	nato/a a	TERMOLI	il	16/09/1971
	PISTOIA	cittadino/a	ITALIANO	codice fiscale	MRSMSM71P16L113Y
residente a	PISANESCHI SABATINA	nato/a a	PISTOIA	il	10/05/1951
	PISTOIA	cittadino/a	ITALIANA	codice fiscale	PSNSTN51E50G713O
residente a	MENICHINI PIA IDA	nato/a a	PISTOIA	il	01/07/1943
	PISTOIA	cittadino/a	ITALIANA	codice fiscale	MNCPD143LA1G713N

I presenti designano, in qualità di *Presidente* dell'Assemblea costitutiva, il Sig.ra RICCI LIA
il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione il Sig.ra CAPELLINI ROSETTA
quale *Segretario* ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i *motivi* che hanno indotto i presenti a promuovere la
costituzione di una associazione e dà lettura dello *Statuto* contenente le norme relative al
funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente *Atto costitutivo*, che viene
approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, *convengono e stipulano* quanto segue:

ART. 1 E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche², una associazione³ avente la seguente *denominazione*⁵:

¹ Le ODV possono essere costituite in forma di *associazione*, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a 7 persone fisiche o a 3 ODV (co. 1, art. 32 Cts). "Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'organizzazione di volontariato è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo" (co. 1-bis, art. 32 Cts). "Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l'ammissione come associati di *altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro*, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato" (co. 2, art. 32 Cts). Le persone che partecipano all'atto costitutivo possono quindi essere persone fisiche oppure rappresentanti legali (o loro delegati) degli enti diversi dalle persone fisiche.

² Istituito del Codice del terzo settore (Cts), a norma della lett. b), co. 2, art. 1 della Legge 6 giugno 2016, n. 106

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI PISTOIA
14 NOV 2019 n. 2154

Martini Mario

Modello

ATTO COSTITUTIVO Organizzazione di Volontariato (ODV)

MASONI RITA	nato/a a	CHIUSI (SI)	il	21/06/1952
residente a	PISTOIA	cittadino/a	ITALIANA	codice fiscale MSNRTI52H61C662F
BALLERI MORENA	nato/a a	SERRAVALLE PISTOIESE (PT)	il	29/07/1952
residente a	SERRAVALLE PISTOIESE	cittadino/a	ITALIANA	codice fiscale BLLMRN52L69I660U
MOROSI CLAUDIO	nato/a a	PISTOIA	il	30/07/1938
residente a	PISTOIA	cittadino/a	ITALIANO	codice fiscale MRSCLD38L30G713G
CAPECCHI MARIA TERESA	nato/a a	PISTOIA	il	07/03/1948
residente a	PISTOIA	cittadino/a	ITALIANA	codice fiscale CPCMTR48C47G713Y
residente a		cittadino/a		codice fiscale
residente a		cittadino/a		codice fiscale

I presenti designano, in qualità di *Presidente* dell'Assemblea costitutiva, il Sig. ra RICCI LIA il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione il Sig. ra CAPPELLINI ROSETTA quale *Segretario* ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i *motivi* che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello *Statuto* contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente *Atto costitutivo*, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, *convergono e stipulano* quanto segue:

ART. 1 E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117*² (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche³, una associazione⁴ avente la seguente *denominazione*⁵:

¹ Le ODV possono essere costituite in forma di *associazione*, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a 7 persone fisiche o a 3 ODV (co. 1, art. 32 Cts). "Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'organizzazione di volontariato è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore. Se non fondata in forma di sezione in un'altra sezione del medesimo (co. 1-bis, art. 32 Cts). Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato" (co. 2, art. 32 Cts). Le persone che partecipano all'atto costitutivo possono quindi essere persone fisiche oppure rappresentanti legali (o loro delegati) degli enti diversi dalle persone fisiche.

² Istitutivo del Codice del terzo settore (Cts), a norma della lett. b), co. 2, art. 1 della Legge 6 giugno 2016, n. 106.

Modello

ATTO COSTITUTIVO
Organizzazione di Volontariato (ODV)

<u>MANGINI ANNA</u>		nato/a a	<u>CERRETO GUIDI (FI)</u>	il	<u>31/07/1940</u>
residente a	<u>PISTOIA</u>	cittadino/a	<u>ITALIANA</u>	codice fiscale	<u>MNCNNA40L71C529X</u>
<u>GERINI MARISA</u>		nato/a a	<u>FIRENZE</u>	il	<u>16/06/1947</u>
residente a	<u>PISTOIA</u>	cittadino/a	<u>ITALIANA</u>	codice fiscale	<u>GRNMRS47H56D612L</u>
<u>TOZZI ADRIANA</u>		nato/a a	<u>PISTOIA</u>	il	<u>05/06/1951</u>
residente a	<u>PISTOIA</u>	cittadino/a	<u>ITALIANA</u>	codice fiscale	<u>TZZDRN51H43G713D</u>
<u>PAGNINI MARIA GABRIELLE</u>		nato/a a	<u>PISTOIA</u>	il	<u>24/11/1945</u>
residente a	<u>PISTOIA</u>	cittadino/a	<u>ITALIANA</u>	codice fiscale	<u>PGNMGR45S64G713Z</u>
<u>CAPPELLINI ROSETTA</u>		nato/a a	<u>PISTOIA</u>	il	<u>25/06/1940</u>
residente a	<u>PISTOIA</u>	cittadino/a	<u>ITALIANA</u>	codice fiscale	<u>CPPRTT40H65G713T</u>
<u>RICCI LIA</u>		nato/a a	<u>PISTOIA</u>	il	<u>07/05/1948</u>
residente a	<u>PISTOIA</u>	cittadino/a	<u>ITALIANA</u>	codice fiscale	<u>RCCLIA48E47G713T</u>

I presenti designano, in qualità di *Presidente* dell'Assemblea costitutiva, il Sig. ra RICCI LIA il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione il Sig. ra CAPPELLINI ROSETTA quale *Segretario* ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i *motivi* che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello *Statuto* contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente *Atto costitutivo*, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, *convengono e stipulano* quanto segue:

ART. 1 E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117*¹ (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche², una associazione⁴ avente la seguente *denominazione*⁵:

¹ Le ODV possono essere costituite in forma di *associazione*, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a 7 persone fisiche o a 3 ODV (co. 1, art. 32 Cts). "Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'organizzazione di volontariato è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo" (co. 1-bis, art. 32 Cts). "Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato" (co. 2, art. 32 Cts). Le persone che partecipano all'atto costitutivo possono quindi essere persone fisiche oppure rappresentanti legali (o loro delegati) degli enti diversi dalle persone fisiche.

² Istitutivo del Codice del terzo settore (Cts), a norma della lett. b); co. 2, art. 1 della Legge 6 giugno 2016, n. 106.

Modello

ATTO COSTITUTIVO Organizzazione di Volontariato (ODV)

MARINI MARIA GRAZIA	nata/a a	BRESCIA	il	10/07/1945
residente a	PISTOIA	cittadino/a	ITALIANA	codice fiscale MRNMGR54L50B1370
NANNI ROSANNA	nata/a a	PISTOIA	il	09/03/1944
residente a	PISTOIA	cittadino/a	ITALIANA	codice fiscale NNNRNN44C49G713V
CONSIGLIO MARIA GRAZIA	nata/a a	TUNISI	il	16/05/1944
residente a	PISTOIA	cittadino/a	ITALIANA	codice fiscale CNSMGR44E56Z352C
APICELLA PAOLA	nata/a a	VIGEVANO	il	06/11/1952
residente a	PISTOIA	cittadino/a	ITALIANA	codice fiscale PCLPLA52S46L872M
VANNUCCI ROSANNA	nata/a a	PISTOIA	il	02/04/1937
residente a	PISTOIA	cittadino/a	ITALIANA	codice fiscale VNNRNN37D43G713Y
BRIZZI MAURIZIA	nata/a a	POPPI	il	07/07/1951
residente a	PISTOIA	cittadino/a	ITALIANO	codice fiscale BRZMRZ51L47G879V

I presenti designano, in qualità di *Presidente* dell'Assemblea costitutiva, il Sig.ra RICCI LIA il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione il Sig.ra CAPPELLINI ROSETTA quale *Segretario* ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i *motivi* che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello *Statuto* contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente *Atto costitutivo*, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, *convergono e stipulano* quanto segue:

ART. 1 E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117*² (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche³, una associazione⁴ avente la seguente *denominazione*⁵:

¹ Le ODV possono essere costituite in forma di *associazione*, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a 7 persone fisiche o a 3 ODV (co. 1, art. 32 Cts). "Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'organizzazione di volontariato è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore e se non risulta l'iscrizione in un'altra sezione del medesimo" (co. 1 bis, art. 32 Cts). "Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato" (co. 2, art. 32 Cts). Le persone che partecipano all'atto costitutivo possono quindi essere persone fisiche oppure rappresentanti legali (o loro delegati) degli enti diversi dalle persone fisiche.

² Istitutivo del Codice del terzo settore (Cts), a norma della lett. b), co. 2, art. 1 della Legge 6 giugno 2016, n. 106.

in data 21/10/2019 soci presenti

Modello

ATTO COSTITUTIVO
Organizzazione di Volontariato (ODV)

D'ARRIGO FRANGA		nato/a a	LUCCA	il	10/02/1954
residente a	PISTOIA	cittadino/a	ITALIANA	codice fiscale	DRRSNC54B50E715N
MORISCHI LUISA		nato/a a	CASTEL BOLOGNESE	il	25/06/1943
residente a	PISTOIA	cittadino/a	ITALIANA	codice fiscale	MRSLSU43H6SC065E
BIONDI GLORIA		nato/a a	PISTOIA	il	12/12/1940
residente a	PISTOIA	cittadino/a	ITALIANA	codice fiscale	BNDGLR40T52D235A
KAREWICZ DANIELA		nato/a a	POLONIA	il	30/04/1947
residente a	PISTOIA	cittadino/a	ITALIANA	codice fiscale	KRWDLN47D702127U
CARRADORI GIOVANNA		nato/a a	PISTOIA	il	06/07/1945
residente a	PISTOIA	cittadino/a	ITALIANA	codice fiscale	CRRGNN45L46G713H
GUALTIEROTTI RITA		nato/a a	RITA	il	16/01/1949
residente a	PISTOIA	cittadino/a	ITALIANA	codice fiscale	GLTRTI49A56G713T

I presenti designano, in qualità di *Presidente* dell'Assemblea costitutiva, il Sig. ra RICCI LIA
il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione il Sig. ra CAPPELLINI ROSETTA
quale *Segretario* ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i *motivi* che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello *Statuto* contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente *Atto costitutivo*, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, *convengono e stipulano* quanto segue:

ART. 1 E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117*² (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche³, una associazione⁴ avente la seguente *denominazione*⁵:

¹ Le ODV possono essere costituite in forma di *associazione*, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a 7 persone fisiche o a 3 ODV (co. 1, art. 32 Cts). "Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'organizzazione di volontariato è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo" (co. 1 bis, art. 32 Cts). Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l'ammissione come associati di *altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro*, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato" (co. 2, art. 32 Cts). Le persone che partecipano all'atto costitutivo possono quindi essere persone fisiche oppure rappresentanti legali (o loro delegati) degli enti diversi dalle persone fisiche.

² Istitutivo del Codice del terzo settore (Cts), a norma della lett. b), co. 2, art. 1 della Legge 6 giugno 2016, n. 106.